

Accordo relativo al sistema di accesso a tariffa agevolata al Trasporto Pubblico Locale di Siena per gli studenti universitari – Rinnovo anno 2025.

TRA

- 1) Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana**, per brevità di seguito “**ARDSU**”, con sede in Firenze, Viale Gramsci al numero civico 36, codice fiscale 94164020482, in persona del Presidente e legale rappresentante, Dr. Marco Del Medico;
- 2) Università di Siena**, per brevità di seguito “**UNISI**”, con sede in via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena ITALIA, P.IVA 00273530527/C.F. 80002070524 nella persona del Rettore Pro Tempore prof. Roberto Di Pietra, nato a Trapani (TP), il 13/04/1967 a ciò autorizzato con D.M. 939 del 05/08/2022;
- 3) Università per Stranieri di Siena**, per brevità di seguito “**UNISTRASI**”, con sede in Piazza Carlo Rosselli 27/28, 53100 Siena, codice fiscale 80007610522, P.IVA 00980510523, nella persona del Rettore pro tempore Prof. Tomaso Montanari, nato a Firenze (FI), il 15/10/1971, a ciò autorizzato con D.M. n. 1139 del 04.10.2021;
- 4) Comune di Siena**, per brevità di seguito “**COMUNE**”, con sede in Piazza del Campo 1, 53100 Siena, codice fiscale 00050800523, nella persona dell’Ing. Paolo Giuliani Dirigente della Direzione Territorio;
- 5) Autolinee Toscane S.p.A.**, per brevità di seguito “**AT**”, **Autolinee Toscane S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Viale del Progresso, 6, CAP 50032, Borgo San Lorenzo (Firenze), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02194050486, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RatpDev Italia s.r.l., rappresentata nel presente atto da Andrea Buonomini nella sua qualità di Procuratore Speciale e Direttore Commerciale, Marketing e Tecnologie, nel prosieguo del presente atto chiamata anche per brevità “**AT**”;

PREMESSO CHE

- gli Enti di cui sopra intendono attivare e sostenere politiche di sviluppo di mobilità sostenibile, incentivando tra l’altro la fruizione di mezzi di trasporto collettivi, con particolare riferimento agli studenti universitari;
- al fine di promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico nell’anno 2024, oltre ad essere state attivate, sulla base delle richieste degli utenti, 3 nuove linee urbane, i suddetti Enti hanno già stipulato l’Accordo in oggetto che ha dato buoni esiti e pertanto con la sottoscrizione del presente atto viene rinnovata;
- AT è risultata aggiudicataria della gara per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale nell’ATO unico regionale (“Servizio”) coincidente con il territorio della Regione Toscana (CIG 376562540D CUP D59B12000170007), avviata con i decreti n. 3546 del 8/8/2012 e n. 3794 del 13/9/2013;
- in data 10 agosto 2020, AT ha sottoscritto con la Regione Toscana il contratto di concessione prot. n. AOO-GRT 0279348 del 10.8.2020;
- in data 1° novembre 2021 AT ha dato avvio al Servizio oggetto di concessione, così come stabilito dalla Regione Toscana, giusta delibera della Giunta Regionale n. 860 del 10.8.2021;
- la Disciplina Tariffaria, allegata al Contratto di Concessione di cui sopra, definisce il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto di Concessione e prevede l’applicazione di agevolazioni nell’ambito di specifici accordi inerenti all’incentivazione dell’utilizzo dei servizi di TPL da parte degli studenti del territorio della Regione Toscana;

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente Accordo, in prosecuzione di quanto già attivato nell'anno 2024, ha per oggetto la regolamentazione di un'agevolazione che consenta la fruizione del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Siena a tariffa agevolata per gli iscritti all'Università degli Studi di Siena (UNISI) e all'Università per Stranieri di Siena (UNISTRASI), alle lauree e alle lauree magistrali; in particolare con il presente Accordo le Parti definiscono gli impegni e le modalità che regolano l'acquisto agevolato degli abbonamenti annuali di trasporto pubblico locale da parte di tutti gli studenti iscritti alle Università sopra indicate.
2. Sono inclusi gli studenti iscritti a:
 - Corsi di Dottorato
 - Scuole di specializzazione
3. Sono invece esclusi gli studenti iscritti a:
 - Master di primo e secondo livello
 - Corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale
 - Corsi singoli
 - Erasmus incoming
4. Il prezzo di acquisto dell'abbonamento annuale applicato alle categorie di studenti come sopra definite, in forza del presente Accordo sarà il seguente:
5. Le tariffe di riferimento sulla base delle quali verrà calcolato l'importo dovuto ad AT dagli Enti firmatari del presente Accordo sono quelle di seguito specificate:

Tariffe vigenti al 1.3.2024 Regione Toscana	Importo dovuto ad AT	Costo di acquisto per lo studente
Abbonamento urbano capoluogo annuale, € 342,80 (oltre i 26 anni)	€ 172,80	€ 170,00
Abbonamento urbano capoluogo annuale studente, € 278,70 (sotto i 26 anni)	€ 158,70	€ 120,00

ART. 2 – Modalità di acquisto titoli di viaggio da parte degli studenti

1. Al fine di usufruire del prezzo di acquisto dei titoli di viaggio di cui alla presente Convenzione, ciascuno studente dovrà accedere al sito internet www-at-bus.it e registrarsi preventivamente nella sezione "Acquista" (shop.at-bus.it) con il seguente profilo:
 - se studente di età inferiore di 26 anni, agevolazione "Studente";
 - se studente di età uguale o superiore a 26 anni, profilo "Ordinario";

2. In fase di registrazione lo studente dovrà fornire i dati anagrafici, l'immagine fronte/retro del documento di identità, l'immagine fronte/retro della tessera sanitaria.
3. Una volta registrato, lo studente in possesso dei requisiti prescritti potrà acquistare tramite sito web il titolo, usufruendo delle tariffe previste all'art. 1 secondo l'agevolazione corrispondente al proprio profilo, sulla base dei requisiti risultanti dalla registrazione iniziale e dai file "White List" periodicamente trasmessi da UNISI e UNISTRASI ad AT, di cui al punto 4 che segue. Lo sconto verrà proposto in automatico dal sistema una volta selezionato l'abbonamento annuale urbano. L'abbonamento urbano annuale che dà diritto all'agevolazione è unicamente quello di Siena.
4. Al fine di accertare lo status di studente universitario per l'accesso alle tariffe di cui al presente Accordo, UNISI e UNISTRASI trasmetteranno mensilmente ad AT i seguenti file "White List" in formato csv, xls o xlsx contenenti l'elenco aggiornato dei codici fiscali (uno per ogni riga) dei propri studenti che hanno diritto all'agevolazione tariffaria, così nominati e distinti):
 - a) "file ", con i codici fiscali degli studenti UNISI e UNISTRASI con età inferiore a 26 anni
 - b) "file ", con i codici fiscali degli studenti UNISI e UNISTRASI con età uguale o superiore a 26 anni;

È compito di UNISI e UNISTRASI verificare e assicurare il corretto aggiornamento, la completezza e la correttezza dei dati riportati nelle "White List" e trasmessi ad AT, segnalando immediatamente con comunicazione scritta ad AT eventuali errori, incompletezze e/o inesattezze. Eventuali contestazioni degli utenti per errori, incompletezze e/o inesattezze della lista, così come il riconoscimento di agevolazioni in realtà non dovute ma risultanti dalle informazioni riportate nelle medesime "White List", non saranno in alcun modo imputabili ad AT, che dovrà pertanto essere tenuta indenne e malleata dalle università firmatarie del presente Accordo dalle relative conseguenze pregiudizievoli.

L'invio del file dovrà essere effettuato tramite mail ad AT, entro il 15 del mese precedente da cui partirà l'attivazione, agli indirizzi sotto riportati:

5. È obbligo degli studenti contenuti nel file White list effettuare la necessaria e preventiva registrazione sul sito www.at-bus.it di cui all'art. 2.1, prima della data di inizio validità dell'abbonamento richiesto, in modo tale che sia possibile attivare l'abbonamento stesso sul profilo del richiedente. Nel caso di mancata registrazione nei termini sopra richiamati, l'abbonamento non sarà attivato e l'utente potrà incorrere nelle sanzioni previste per la mancanza di titolo di viaggio.
6. Per quanto non specificatamente riportato si rimanda alle Condizioni generali di trasporto ed alla Carta dei Servizi consultabili sul sito www.at-bus.it di AT.

ART. 3 – Durata

Il presente Accordo ha durata di un anno dalla data della firma da parte di tutti i soggetti stipulanti.

ART. 4 – Oneri economici

1. Gli oneri economici a carico dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono pari complessivamente all'importo massimo di euro 328.000,00. L'importo sopra indicato è comprensivo di IVA ed è così ripartito:
 - a. Azienda regionale per il diritto allo studio: massimo euro 30.000,00;
 - b. UNISI, massimo euro 250.000,00;
 - c. UNISTRASI, massimo euro 22.000,00;

- d. COMUNE, massimo euro 26.000,00;
2. A fronte dell'agevolazione tariffaria agli studenti universitari, gli Enti si impegnano a corrispondere ad AT per ciascun abbonamento acquistato dagli studenti, la differenza fra il valore nominale dell'abbonamento annuale (ordinario o studenti) e il prezzo pagato dagli studenti stessi di cui al precedente art.1, fino ad un massimo di euro 328.000,00 (iva inclusa).
 3. AT si impegna a comunicare trimestralmente agli Enti l'andamento della spesa complessiva a valere sul presente Accordo. In caso di raggiungimento dell'importo massimo, la vendita dei titoli di viaggio a prezzo agevolato verrà interrotta, fatte salve eventuali ulteriori somme che gli Enti volessero mettere a disposizione.
 4. Le due Università possono, in caso di esaurimento dei fondi, integrare direttamente la parte mancante ad Autolinee Toscane, dandone avviso agli altri enti partecipanti.
 5. Gli Enti convengono che la fatturazione da parte di AT (di cui al ~~punto~~ successivo articolo) avvenga a carico di UNISI e UNISTRASI per i rispettivi studenti.
 6. Il contributo del COMUNE viene ripartito tra UNISI e UNISTRASI proporzionalmente alla quota di partecipazione dei due Enti pertanto le somme di spettanza sono € 23.897,00 a favore di UNISI (91,91%) e € 2.103,00 (8,09%) a favore di UNISTRASI.
 7. Il contributo di ARDSU viene ripartito tra UNISI e UNISTRASI proporzionalmente alla quota di partecipazione dei due Enti pertanto le somme di spettanza sono € 27.573,00 a favore di UNISI (91,91%) e € 2.427,00€ (8,09%) a favore di UNISTRASI.
 8. il COMUNE si obbliga a versare a favore di UNISI/UNISTRASI la quota parte spettante entro 30 giorni dalla richiesta di UNISI E UNISTRASI.
 9. l'ARDSU si obbliga a versare a favore di UNISI/UNISTRASI il 60% della quota spettante entro 30 giorni dalla richiesta di UNISI E UNISTRASI, mentre il 40%, qualora dovuto, sarà versato dopo la rendicontazione.

ART.5 – Fatturazione

AT riepilogherà mensilmente il totale dei titoli agevolati venduti in forza del presente Accordo nel periodo mensile considerato ed emetterà fattura nei confronti di UNISI e di UNISTRASI per i rispettivi studenti iscritti, sulla base del numero di abbonamenti acquistati dai medesimi, secondo l'importo di contribuzione come sopra quantificato per tipologia di abbonamento.

ART.6 – Comunicazioni e Referenti per l'esecuzione dell'Accordo

Le parti dichiarano che agli effetti del presente Accordo, ogni comunicazione ivi prevista dovrà intendersi riferita ai seguenti indirizzi PEC:

- – per Università di Siena: rettore@pec.it
- – Per Università per Stranieri di Siena: unistrasi@pec.it
- – per ARDSU: dsutoscana@postacert.toscana.it
- –per COMUNE: comune.siena@postacert.toscana.it
- – per AT: autolineetoscane@pec.it

Le parti si danno reciprocamente atto che i referenti per l'esecuzione del presente Accordo sono:

- per AT - Sandro Bartolucci
- per UNISI – Gianluca Monaldi
- per UNISTRASI – Silvia Tonveronachi
- per ARDSU – Carlo Giatti
- per COMUNE – Daniela Capotorti

In caso di modifiche organizzative interne che determinino la cessazione dell'incarico dei rispettivi Responsabili e/o Referenti di cui ai punti che precedono, sarà onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente il nominativo e la Struttura di riferimento del nuovo Responsabile e/o Referente.

ART. 7 – Trattamento dati personali

Con la sottoscrizione del presente atto l'Università di Siena e Università per Stranieri di Siena, in qualità di titolare, nomina il fornitore, che accetta, come responsabile del trattamento in relazione alle operazioni di trattamento dati personali poste in essere ai soli fini dell'esecuzione della convenzione, che si intende qui richiamata. Tale nomina non comporta il diritto ad alcuna remunerazione integrativa rispetto al corrispettivo pattuito contrattualmente. I compiti assegnati al fornitore sono esclusivamente quelli resi necessari dalle attività connesse all'esecuzione dell'Accordo.

- Le operazioni di trattamento dati personali hanno ad oggetto dati personali e categorie particolari di dati (c.d. dati sensibili).
- La natura del trattamento è la seguente: registrazione, elaborazione e conservazione di dati.
- Le finalità del trattamento posto in essere dal titolare, trattamento cui il responsabile partecipa, comunque nei limiti di quanto definito dagli atti che regolano i rapporti fra le parti, sono:
 - a. la messa in opera di un'agevolazione che consenta la fruizione del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Siena a tariffa agevolata per gli iscritti all'Università alle lauree e alle lauree magistrali (inclusi gli studenti iscritti a corsi di Dottorato e Scuole di specializzazione; sono invece esclusi gli studenti iscritti a Master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale, corsi singoli, Erasmus incoming);
 - b. adempiere agli obblighi legali e/o ottemperare a ordini dell'Autorità;
- Le tipologie di dati personali oggetto del trattamento sono: dati comunicati dall'utente come nell'Accordo.
- Le categorie di interessati sono: Studenti universitari suddivisi in due categorie: - studente di età inferiore di 26 anni, per l'agevolazione "Studente"; studente di età uguale o superiore a 26 anni, profilo "Ordinario".
- Obblighi dei contitolari del trattamento. Qualora nell'ambito delle operazioni di trattamento dei dati personali occorrono eventuali istruzioni aggiuntive al fine di adeguarsi alla normativa in materia di protezione dei dati, l'Università trasmetterà ulteriori istruzioni al fornitore in merito alle finalità, modalità e procedure per l'utilizzo e il trattamento dei dati personali, e concorderà con il fornitore le misure tecniche ed organizzative più idonee. Il titolare del trattamento ha il diritto e l'obbligo di prendere decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento dei dati personali e gli obblighi e i diritti previsti dalla legislazione applicabile.

- Obblighi del responsabile del trattamento: ai fini di un corretto trattamento dei dati personali, il fornitore si impegna a:
 - a. svolgere qualsiasi operazione di trattamento di dati personali in conformità ai principi ed alla regolamentazione vigenti in base alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in particolare dei principi dell'articolo 5 del GDPR;
 - b. trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, incluse quelle contenute in questo atto, eseguire fedelmente ed esclusivamente le istruzioni, evitando attività di trattamento non conformi alle predette istruzioni, o volte a perseguire finalità diverse da quelle correlate alla prestazione del contratto; il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
 - c. non effettuare copie dei dati personali diverse da quelle strettamente necessarie all'erogazione delle attività;
 - d. garantire il pieno rispetto degli obblighi di cui il fornitore, quale responsabile del trattamento, è tenuto in virtù della normativa vigente, ivi incluso a titolo esemplificativo, l'obbligo di tenuta del registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 30 del GDPR; nonché a documentare la propria conformità mediante relazioni dietro richiesta dell'Università;
 - e. non trasferire i dati personali fuori dalla Unione europea, direttamente o indirettamente (per il tramite di eventuali fornitori terzi che siano stati autorizzati per iscritto dall'Università), salvo in caso di previa autorizzazione scritta del titolare e nel rispetto delle prescrizioni ivi impartite;
 - f. qualora le attività richiedano che il fornitore effettui la raccolta di dati personali per conto dell'Università, il fornitore vi provvede nel rispetto delle specifiche concordate con l'Università al fine di garantire che la raccolta di dati personali, ed il loro successivo trattamento, siano conformi alla legge;
 - g. non divulgare o rendere noti a terzi i dati personali e adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la massima riservatezza dei dati personali acquisiti e utilizzati nello svolgimento delle attività oggetto della presente designazione;
 - h. garantire che l'accesso ai dati personali da parte del personale avvenga solo sulla base del principio di stretta necessità, provvedendo a individuare e designare quali incaricati del trattamento anche ai fini di cui all'articolo 32 del GDPR, le persone fisiche (dipendenti e/o collaboratori) autorizzate al trattamento dei dati personali per le suddette finalità, garantendo che queste si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - i. formare adeguatamente il personale addetto alla prestazione delle attività fornendo loro istruzioni precise e vigilando sulla loro osservanza. L'elenco aggiornato del personale autorizzato al trattamento dei dati personali sarà reso disponibile all'Università su richiesta di quest'ultima. L'elenco delle persone a cui è stato concesso l'accesso deve essere sottoposto a revisione periodica dal responsabile del trattamento. Sulla base di tale revisione, l'accesso ai dati personali può essere revocato se non è più necessario e, di conseguenza, i dati personali non dovranno più essere accessibili a queste persone. Il responsabile del trattamento, su richiesta del titolare del trattamento, è tenuto a dimostrare che le persone interessate sotto la sua autorità sono soggette alla succitata riservatezza;

- j. nel caso in cui il responsabile intenda avvalersi di altri soggetti (sub-responsabili), provvisti della necessaria competenza ed esperienza tecnica, ai fini dell'espletamento delle attività di trattamento dei dati personali, lo stesso si impegna a informare il titolare e a ottenerne la preventiva autorizzazione scritta e specifica; a questo scopo, il responsabile si impegna a stipulare apposito atto che imponga agli stessi il rispetto dei medesimi obblighi cui è vincolato il responsabile, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e impegnandosi altresì a trasmettere al titolare copia dell'Accordo sottoscritto da tali soggetti, tenendone anche un elenco aggiornato; qualora l'altro responsabile del trattamento (sub-responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile (sub-responsabile);
- k. collaborare con il titolare per l'attuazione di qualsiasi misura che si renda strettamente necessaria al fine di garantire la conformità del trattamento dei dati personali con la normativa applicabile;
- l. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 Reg. Ue 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a sua disposizione:
 - m. l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; a titolo esemplificativo, il responsabile fornirà anche le informazioni necessarie e opportune relative al funzionamento dei sistemi informatici e ai loro rischi;
 - n. l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - o. l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- p. gli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679;
- q. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento. A titolo esemplificativo, il responsabile informa il titolare, entro il minor tempo possibile, dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi violazione o rischio di violazione concernente i dati personali di cui il fornitore è venuto a conoscenza nello svolgimento delle attività e collabora con il titolare per attuare qualsiasi misura che si renda strettamente necessaria al fine di garantire la conformità del trattamento dei dati personali con la normativa applicabile;

- r. mantenere informato il titolare riguardo alle operazioni di trattamento trasmettendo in tempo utile, se richiesto, un rapporto scritto sull'attività svolta in esecuzione dei compiti attribuiti con il presente atto, con particolare riguardo, ma non esclusivamente, alle misure di sicurezza adottate, nonché riguardo a qualsiasi circostanza o criticità eventualmente riscontrata;
 - s. adottare le misure di sicurezza previste nel presente atto di nomina, e in ogni caso quelle opportune e necessarie ai sensi dell'articolo 32 del GDPR (si veda anche il punto 7).
 - t. informare tempestivamente il titolare in caso di qualsiasi richiesta di informazione, attività ispettiva o provvedimento delle Autorità in relazione ai dati personali;
 - u. assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Reg. UE 2016/679. In caso di presentazione di una richiesta di accesso ai sensi della normativa vigente e dell'articolo 15 e ss. del GDPR, il fornitore inoltrerà la richiesta o la relativa documentazione al titolare e collaborerà con quest'ultimo al fine di venire incontro alla richiesta dell'interessato fornendo le necessarie informazioni;
 - v. trattare i dati all'interno dell'UE.
- Durata – cessazione: l'efficacia del presente atto di nomina decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ad opera di entrambe le parti sino alla cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, dell'Accordo.

La presente nomina avrà effetto sino alla cessazione dell'Accordo in essere tra le parti. Resta inteso che, in caso di nuovo affidamento dei servizi oggetto del contratto, il presente atto di nomina sarà automaticamente rinnovato alle medesime condizioni senza necessità di ulteriori adempimenti.

All'atto della cessazione dell'Accordo il fornitore dovrà cessare qualsiasi operazione di trattamento dei dati personali, e restituire al titolare tutti gli eventuali dati personali trattati per conto suo ai fini dell'esecuzione dell'Accordo di cui il fornitore dovesse disporre (es. copie di registrazioni, registri degli accessi) e cancellare le copie esistenti o, su richiesta del titolare, provvedere alla loro distruzione, fornendone apposita attestazione, eccettuate eventuali esigenze di loro conservazione in adempimento di obblighi normativi di cui andrà data contestuale attestazione al titolare.

- Misure di sicurezza

Con riferimento alle operazioni di trattamento dei dati personali necessarie ai fini della prestazione delle attività, il fornitore dichiara e garantisce di mantenere, ogni e qualsiasi misura di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito dei medesimi e comunque di adottare tutte le misure necessarie alla sicurezza del trattamento, anche in base a quanto previsto dall'articolo 32 del GDPR. È obbligo in capo al responsabile del trattamento di ottenere l'approvazione del titolare del trattamento prima di apportare modifiche alle misure di sicurezza.

Il responsabile del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

- b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- Controlli: Il fornitore riconosce e accetta che le Università, nell'ambito dei poteri e obbligazioni ad essa spettanti in quanto titolare del trattamento, possa controllare le operazioni di trattamento di dati personali svolte dal responsabile, come anche le misure di sicurezza attuate da quest'ultimo per le finalità di cui al presente contratto.
 - Il fornitore mette a disposizione del titolare del trattamento, in un tempo utile e ragionevole, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 Reg. Ue 2016/679, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
 - Responsabilità: Il responsabile si impegna a tenere completamente indenne, manlevare e a risarcire l'Università per ogni danno dalla stessa subito in conseguenza di un inadempimento imputabile al fornitore (e/o a suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori se autorizzati e incaricati) agli obblighi su di esso gravanti ai sensi del presente atto.

Il responsabile riconosce e accetta che nei casi in cui sia riconosciuta la corresponsabilità del titolare con il responsabile in relazione a violazioni di dati personali occorse in relazione ai trattamenti di dati personali di cui al presente contratto, e il titolare sia fornitore di provvedimenti risarcitori e/o sanzionatori da parte delle autorità competenti, il titolare, come applicabile, potrà rivalersi pro quota sul fornitore ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del GDPR.

L'Università di Siena e l'Università per Stranieri di Siena, avranno diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante invio di una comunicazione scritta al fornitore a mezzo raccomandata a.r. o mezzo equipollente, in caso di violazione delle misure di sicurezza, diverse da violazioni prive di effetti pregiudizievoli per la corretta esecuzione dell'Accordo, e in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali come previsti nel presente contratto. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 8– Foro competente

Le Parti convengono che le eventuali controversie che non si siano potute risolvere in via bonaria, aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente all'esecuzione, alla gestione e/o all'interpretazione del presente Accordo saranno deferite in via esclusiva al Foro di Siena.

Articolo 9 – Oneri e spese

Le spese del presente atto sono a carico delle Parti secondo legge.

Si precisa che le spese relative all'imposte di bollo sono a carico di Autolinee Toscane.

Il presente Accordo ha oggetto esclusivamente prestazioni rilevanti ai fini di IVA ed essendo redatto nella forma della struttura privata non autenticata è esente da registrazione salvo il caso d'uso ai sensi e per gli

effetti dell'art. 5, Il comma del DPR 26.04.1986 n. 131. Ove ne venisse richiesta la registrazione sarà assoggettato al pagamento dell'imposta secondo legge.

Il presente Accordo è redatto su fogli.

Letto, confermato e sottoscritto (*).

(*) "Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005".